

delle crisi alberghiera, che, dovuti che risolversi, si è sempre più acuita, per le note venute internazionali. Rileva al riguardo la Società che, tenuto conto delle proposte a suo tempo concordate ed approvate, e di quanto pattuito, in conseguenza, ed contratto di sistemazione, non può porsi in dubbio che l'Istituto, pur essendo persuaso del fondamento della richiesta della Società per la rinuncia alla suddetta partita di interessi di mora, preferì soprassedere ad una immediata decisione al riguardo, obbligandosi a riesaminare la questione dopo un periodo di quattro anni e decidere in base alle condizioni del mercato alberghiero, quali sarebbero risultate al momento di tale riesame; che una diversa interpretazione della clausola contrattuale non avrebbe senso logico e costrutto giuridico, in quanto alla riserva fatta dall'Istituto verrebbe a mancare ogni valore obbligatorio, ciò che sarebbe assolutamente contrario allo spirito della concordata sistemazione; che, ammesso l'obbligo assunto dall'Istituto, unico elemento determinante, per le riservate decisioni, doveva essere la valutazione della situazione del mercato alberghiero allo scadere del previsto periodo quadriennale, valutazione che non sembra possa